Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 agosto 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 Semestre L. 900
Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10

All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.

All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10

All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 agosto 1947, n. 807.

Proroga al 31 dicembre 1947 del termine stabilito con decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 542, per l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1947-1948.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 542;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

E' prorogato al 31 dicembre 1947 il termine stabilito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 542, per l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1947-48, secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa ed i relativi schemi di decreti legislativi comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1947 e 20 giugno 1947, nonchè la nota di variazioni presentata alla Presidenza medesima il 20 giugno 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 102. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947, n. 808.

Istituzione della Direzione generale dell'assistenza postbellica presso il Ministero dell'interno.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita temporaneamente presso il Ministero dell'interno la Direzione generale dell'assistenza postbellica per l'assistenza alle categorie di cui all'art. 1, primo comma del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, e all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425.

Un prefetto, scelto tra quelli a disposizione a termine dell'art. 102 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è proposto alla predetta Direzione generale.

Art. 2.

L'ordinamento interno dei servizi della Direzione generale sarà stabilito con decreto Ministeriale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° marzo 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 88. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 agosto 1947, n. 809.

Soppressione del Servizio per i rapporti finanziari con l'estero, istituito presso il Ministero del tesoro.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 69;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Servizio per i rapporti finanziari con l'estero, istituito temporaneamente presso il Ministero del tesoro con il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 69, è soppresso dal 1° settembre 1947 e gli uffici, che ne fanno parte, sono incorporati nella Direzione generale del tesoro.

Art. 2.

Il personale chiamato a prestare servizio presso il suddetto Servizio in base all'art. 2 del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 69, è restituito, dalla data di cui al precedente articolo, alle Amministrazioni di provenienza, fatta eccezione per il personale appartenente a quella dell'Africa italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 101. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1947.

Modificazioni agli articoli 3 e 5 del decreto Ministeriale 2 luglio 1946 concernente i pagamenti fra l'Italia e il Belgio

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, numero 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Decretano:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto Ministeriale 17 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1946, n. 145, è sostituito dal seguente:

« Il trasferimento in favore dei creditori residenti nella zona monetaria belga, degli importi in lire versati presso la Banca d'Italia ai sensi del precedente articolo sarà effettuato mediante utilizzo delle disponibilità in franchi belgi esistenti nel conto aperto a nome dell'Ufficio italiano dei cambi presso la Banque Nationale de Belgique di Bruxelles e derivanti dai versamenti in franchi belgi eseguiti dai debitori residenti nella zona monetaria belga in pagamento di merci importate dall'Italia o di altri debiti commerciali, seguendo l'ordine cronologico dei versamenti eseguiti dai debitori italiani e nei limiti delle disponibilità in franchi belgi esistenti nel detto conto.

Il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire delle somme espresse in franchi belgi sarà effettuato al cambio risultante dal rapporto tra il corso medio ufficiale in franchi belgi del dollaro degli Stati Uniti d'America, fissato dalla Banque Nationale de Belgique, ed il corso medio in lire italiane del dollaro degli Stati Uniti d'America.

Il corso medio in lire italiane del dollaro degli Stati Uniti d'America di cui al comma precedente sarà stabilito dall'Ufficio italiano dei cambi il 1° ed il 16 di ogni mese calcolando la media tra:

a) il corso ufficiale del dollaro degli Stati Uniti d'America vigente in Italia, maggiorato della quota addizionale prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2, e

b) il corso medio risultante dalle libere negoziazioni del dollaro degli Stati Uniti d'America avvenute nei quindici giorni precedenti presso la Borsa di Roma ai sensi del punto 2° dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139.

Il cambio del franco belga così fissato il 1° ed il 15 di ogni mese sarà valido per i quindici giorni successivi.

La conversione in lire delle somme espresse in altre valute estere sarà effettuata in base al cambio in lire italiane del franco belga stabilito nei modi previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo, previa conversione in franchi belgi delle somme stesse in base ai cambi ufficiali in lire italiane della valuta estera in questione e del franco belga, entrambi maggiorati della quota addizionale stabilita dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

I versamenti in lire italiane effettuati dal debitore di somme espresse in franchi belgi o in altre valute estere non sono liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito ».

Art. 2.

L'art. 5 del sopradetto decreto Ministeriale 17 aprile 1946 è sostituito dal seguente:

« Il pagamento ai creditori italiani dell'equivalente in lire italiane delle somme versate in loro favore nel conto in franchi belgi dell'Ufficio italiano dei cambi presso la Banque Nationale de Belgique, sarà effettuato al cambio in lire italiane del franco belga stabilito nei modi previsti dal secondo e terzo comma del precedente art. 3 ed in vigore il giorno dell'emissione dell'ordine di pagamento da parte dell'Ufficio italiano dei cambi ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 5 giugno 1947.

Roma, addì 6 giugno 1947

Il Ministro per il commercio con l'estero: MERZAGORA
Il Ministro per il tesoro: DEL VECCHIO
Il Ministro per gli affari esteri: SFORZA
Il Ministro per la grazia e giustizia: GRASSI
Il Ministro per le finanze: PELLA

(3776)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1947.
Autorizzazione alla Banca nazionale dell'agricoltura, con sede in Roma, ad aprire due proprie agenzie in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Vista la domanda avanzata dalla Banca nazionale dell'agricoltura, società per azioni con sede in Roma;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale dell'agricoltura, società per azoni con sede in Roma, è autorizzata ad aprire in Milano due proprie agenzie di città in via Mantova, n. 1, angolo corso Lodi, ed in corso XXII Marzo, n. 28, angolo via Cadorna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3820)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1947.
Aumento dell'indennità del trasporto dei sali spettante ai rivenditori.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 15 settembre 1928, n. 51027;
Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1946, n 04.32738;
Visto l'art. 73 dell'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con regio decreto 14 giugno 1941, n. 577;
Riconosciuta la necessità di modificare le aliquote dell'indennità trasporto sali, al fine di adeguarle il più possibile al costo effettivo dei trasporti, quale risulta dalle attuali condizioni del mercato;
Visto il parere del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Le indennità trasporto sali concesse ai rivenditori sono aumentate nella misura seguente con effetto dal 1° luglio 1947:

a) per i primi tre chilometri di percorso:
da L. 24 a L. 72 - aliquota fissa;

b) per i percorsi oltre i tre chilometri:
da L. 4 a L. 12 - per ogni chilometro di percorso su strade carreggiabili, piane, ferrate o per acqua;
da L. 6 a L. 18 - per ogni chilometro di percorso su strade carreggiabili montuose;
da L. 10 a L. 30 - per ogni chilometro di percorso su strade mulattiere piane o montuose;
da L. 11 a L. 33 - per ogni chilometro di percorso su strade percorribili da soli pedoni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1947

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1947
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 245. — EMANUELE

(3805)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 124 del 26 agosto 1947 riguardante la data di decorrenza dei nuovi prezzi dei prodotti siderurgici.

Il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 124 del 26 agosto c. a., ha stabilito che con decorrenza dalle consegne effettuate dal giorno 27 agosto 1947 i prezzi dei prodotti siderurgici vengono regolati con nuove disposizioni in corso di emanazione.

(3806)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 agosto 1947 - N. 155

Argentina	87,50	Portogallo	14,20
Australia	1.129,10	Spagna	31,96
Belgio	7,99	S. U. America	350 —
Brasile	19,08	Svezia	97,23
Canadà	350 —	Svizzera	81,59
Danimarca	72,98	Turchia	124,43
Egitto	1.447,25	Unione Sud Afr.	1.402,45
Francia	2,9386		
Gran Bretagna	1.411,38	*Media dei cambi esportazione*	
India (Bombay)	105,70		
Norvegia	70,57	Dollaro	728,50
Nuova Zelanda	1.129,10	Sterlina	2.409,50
Olanda	131,77	Franco svizzero	190 —

Rendita 3,50 % 1906	78,30
Id. 3,50 % 1902	76 —
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	83,55
Redimibile 3,50 % 1934	66,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78 —
Id. 5 % 1936	83,825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	95 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	95,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,55
Id. 5 % convertiti 1951	94,675

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 88

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio di compartimenti semestrali dei certificato di rendita Consolidato 3,50 % (1906), n 804.838, di L. 94,50, intestato a Miraglia Addolorata di Domenico, moglie di Maio Pellegrino di Pasquale, dom a Castelpoto (Benevento) vincolato per dote ed esibito a quest'Amministrazione per la rinnovazione

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 21 aprile 1947

(2015) *Il direttore generale*: CONTI

CONCORSI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a otto posti di ispettore di 3ª classe (grado 10°, gruppo A) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente disposizioni sulla protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2935, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, contenente aggiunte al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, convertito in legge con legge 24 maggio 1926, n 898, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni sull'ordinamento dell'Ispettorato del lavoro;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito in legge con legge 8 giugno 1933, n. 742, sulla elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con legge 27 dicembre 1934, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenze per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, convertito in legge con legge 3 giugno 1935, n. 996, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito in legge con legge 14 maggio 1936 n. 981, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936, n. 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 739, relativa all'assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili,

Vista la legge 25 settembre 1940 n 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-45 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra.

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 194. n 10. concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi.

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia almeno cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947 n. 207, relativo al trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato:

Vista la nota n 86694/12106/R 19 1 1 3.1 del 23 dicembre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a bandire un concorso per esami a otto posti di ispettore di 3ª classe grado 10°, gruppo A del ruolo dell'Ispettorato del lavoro per gli aspiranti che, oltre agli altri prescritti requisiti, siano in possesso della laurea in ingegneria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di ispettore di 3ª classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, per gli aspiranti che, oltre agli altri prescritti requisiti, siano in possesso della laurea in ingegneria.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad ispettore di 3ª classe del ruolo dell'Ispettorato del lavoro riservati ai laureati in ingegneria, senza conseguire l'idoneità.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti dovranno, entro novanta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Direzione generale del personale - Servizi dell'Ispettorato del lavoro) domanda in carta da bollo da L. 32, dalla quale risultino, in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio ed indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni

Nella istanza dovrà inoltre essere specificato in quale delle lingue estere di cui all'art. 9 del presente bando, il candidato intenda sostenere la prova; dovrà altresì essere specificato se l'aspirante ha partecipato a precedenti concorsi dell'Ispettorato del lavoro, precisando, nel caso affermativo, l'anno di partecipazione, il gruppo ed il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto.

Gli aspiranti residenti fuori del territorio della Repubblica hanno facoltà di presentare, entro il termine di novanta giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, i cui limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il limite massimo di età è protratto a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

E' protratto a 44 anni per gli invalidi di guerra, per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo, e del personale civile non di ruolo che presti da almeno due anni servizio ininterrotto e lodevole nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo, comunque denominato e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, purchè in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

3) certificato su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) titolo di studio:

a) diploma di laurea in ingegneria;

b) certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studio superiori.

In sostituzione del diploma originale di laurea potrà essere presentato un certificato rilasciato su carta legale dall'università presso la quale è stato conseguito il titolo originale ovvero una copia del titolo originale autenticata da un notaio e debitamente legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo di L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere;

8) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

10) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva; rilasciato dal sindaco del Comune in cui ha domicilio l'aspirante;

11) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della procura della Repubblica di Roma;

12) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire, a corredo della domanda, soltanto i documenti di cui ai numeri 4), 8), 10) ed 11), del precedente art. 3. Dovranno inoltre presentare copia dello stato matricolare rilasciato dalla Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 3 un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3), 6) e 9), del precedente art. 3 quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta civile morale e politica.

Art. 6.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo, per le loro validità, il disposto del 1° comma dell'art. 4 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale del personale e degli affari generali - Ufficio centrale dell'Ispettorato del lavoro, quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 7.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle eventuali benemerenze di guerra e la prescritta dichiarazione integrativa. E tuttavia consentito di presentare soltanto copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, redatto nel modo sopracitato, entro il prefisso termine di 90 giorni, salvo a produrre la prescritta dichiarazione integrativa almeno dieci giorni prima della data fissata per le prove orali, alle quali in difetto, gli aspiranti suddetti non potranno essere ammessi.

I candidati, invalidi di guerra, devono provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera suddetta, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra devono provare tale loro qualità, i primi mediante certificato, redatto in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra legalizzato dal prefetto gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale per le pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Gli insigniti di medaglia al valore militare, di croce di guerra o di altre attestazioni di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento debbono provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione, gli invalidi per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, devono produrre apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti, ammessi al concorso, sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte verteranno su argomenti di fisica tecnica, macchine, tecnologie industriali (tessili, meccaniche, metallurgiche).

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà su nozioni di ordinamento amministrativo, sulla legislazione del lavoro, su elementi di diritto penale (la legge penale, le pene, il reato in generale, i delitti contro la pubblica Amministrazione, i delitti contro il patrimonio mediante frode) e su nozioni di procedura penale (l'azione penale, l'azione civile, la competenza, la polizia giudiziaria, l'istruzione formale e sommaria).

Il concorrente potrà chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di sostenere le prove scritte ed orali in una o più lingue straniere; l'esame facoltativo di lingue consisterà in una prova scritta (dettato e traduzione) ed in una prova orale.

Art. 10.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato, debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Per ogni prova facoltativa (comprendente lo scritto e l'orale) superata, al candidato sarà assegnato un punto in aggiunta al totale di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 12.

La nomina dei vincitori ad ispettore di 3ª classe dell'Ispettorato del lavoro verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova, i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 10°, gruppo A, del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assume servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 13.

I vincitori del presente concorso non potranno, per alcun motivo, essere destinati presso uffici dell'Amministrazione centrale e presso il circolo dell'Ispettorato del lavoro di Roma, prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio presso uno degli uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro.

Alla disposizione di cui al precedente comma potrà derogarsi, sempre che le esigenze di servizio lo consentano, per coloro che, alla data del presente decreto, siano già dipendenti di questa Amministrazione.

Art. 14.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e sarà composta:

a) del direttore generale del Personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di due ispettori del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, di grado non inferiore al 6° di cui almeno uno laureato in ingegneria;

c) di due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al 6° degli altri ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) di un professore ordinario o libero docente insegnante in facoltà di ingegneria in una università;

e) segretario un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Alla Commissione potranno essere aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui all'art. 7, i quali parteciperanno ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue, ed avranno voto deliberativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1947

Il Ministro: FANFANI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 7, foglio n. 226. — LAMICELA

(3708)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga dei concorsi per esami a cattedre negli istituti governativi d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1947, con il quale sono stati banditi concorsi per esami a cattedre negli istituti governativi d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e relativi esami di abilitazione all'insegnamento;

Ritenuto che, in relazione alle attuali contingenze, si rende opportuno prorogare il termine di presentazione delle domande di ammissione;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti da parte dei candidati ai concorsi per esami a cattedre negli istituti governativi d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e relativi esami di abilitazione all'insegnamento, banditi con il decreto Ministeriale 4 luglio 1947, è prorogato a tutto il 30 settembre 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1947
Registro n. 22, *foglio n.* 289. — D'ELIA

(3813)

Proroga dei concorsi per titoli a cattedre negli istituti governativi d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, riservati ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 4 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1947, con il quale sono stati banditi concorsi per titoli a cattedre negli istituti governativi d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, riservati ai reduci;

Ritenuto che, in relazione alle attuali contingenze, si rende opportuno prorogare il termine di presentazione delle domande di ammissione;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti da parte dei candidati ai concorsi per titoli a cattedre negli istituti governativi d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, riservati ai reduci, banditi con il decreto Ministeriale 4 luglio 1947, è prorogato a tutto il 30 settembre 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1947
Registro n. 22, *foglio n.* 286. — D'ELIA

(3814)

Proroga dei concorsi per titoli a cattedre negli istituti governativi d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1947, con il quale sono stati banditi concorsi per titoli a cattedre negli istituti governativi d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica;

Ritenuto che, in relazione alle attuali contingenze si rende opportuno prorogare il termine di presentazione delle domande di ammissione;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti da parte dei candidati ai concorsi per titoli a cattedre negli istituti governativi d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, banditi con il decreto Ministeriale 4 luglio 1947, è prorogato a tutto il 30 settembre 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1947
Registro n. 22, *foglio n.* 288. — D'ELIA

(3815)

Proroga dei concorsi per esami a cattedre negli istituti governativi d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, riservati ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1947, con il quale sono stati banditi concorsi per esami a cattedre negli istituti governativi d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e relativi esami di abilitazione, riservati ai reduci;

Ritenuto che, in relazione alle attuali contingenze, si rende opportuno prorogare il termine di presentazione delle domande di ammissione;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti da parte dei candidati ai concorsi per esami a cattedre negli istituti governativi d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e ai relativi esami di abilitazione riservati ai reduci, banditi con il decreto Ministeriale 4 luglio 1947, è prorogato a tutto il 30 settembre 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1947
Registro n. 22, *foglio n.* 287. — D'ELIA

(3816)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.